

esservi tra l'intenzione del Re di accettare le dimissioni di un suo ministro e l'atto del Ministero che vuole proporre al Re la nomina di un nuovo consigliere di Stato?

Io credo che questa distinzione si presenti così chiara, e che la lettera e lo spirito delle nostre istituzioni militino così evidentemente onde riconoscere che vi fu un intervallo fra la cessazione da ministro del deputato Mameli e la sua nomina alla carica di consigliere di Stato, che crederei di far perdere il tempo alla Camera se mi estendessi in maggiori parole. (Bravo! dalla sinistra)

GALVAGNO, ministro dell'interno. La questione assai delicata che muoveva testè il deputato Sineo, accennando al fatto onorevole del conte Prospero Balbo, mi obbliga a soggiungere brevi parole a maggior schiarimento del fatto.

Il cavaliere Mameli, lasciando il Ministero, non voleva a niun modo accettare alcun impiego, e mostravasi deciso a rientrare nella vita privata. Vive e molte istanze furono necessarie affinché egli, il quale era tuttavia in caso di rendere utili servizi al suo paese, accettasse la nomina di consigliere di Stato. E non si fu se non dopo che furono presi questi concerti, e che il cavaliere Mameli si fu arreso alle pressanti sollecitazioni del Consiglio dei ministri, che il Re accettò le sue dimissioni e nominò il senatore Gioia.

Dirò poi che non posso ammettere la distinzione tra la nomina dei ministri e la nomina degli impiegati: è il Re che nomina i ministri, come è il Re che nomina gli impiegati, e per conseguenza la responsabilità è sempre la stessa. (Mororio)

PRESIDENTE. Credo che la questione si possa formulare in questo modo, se cioè in seguito alla nomina del cavaliere Mameli a membro del Consiglio di Stato debba ritenersi estinto il mandato che eragli stato conferito dal primo collegio elettorale di Cagliari.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova la Camera dichiara non avere cessato il deputato Mameli di rappresentare il primo collegio elettorale di Cagliari.)

Il deputato Mameli avendo chiesto un congedo di 15 giorni, domando alla Camera se intenda accordarglielo.

(La Camera concede.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DELLA CASSA DE' DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge sull'organizzazione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti.

Do lettura del progetto ministeriale, il quale fu emendato dal Senato ed accettato dalla Commissione. (Vedi vol. Documenti, pag. 606.)

La discussione è aperta sul complesso della legge.

MICHELINI. Chiedo facoltà di parlare.

Le ragioni addotte dal Ministero nella presentazione della legge, e della Commissione nella relazione, e più di tutto la esperienza di altri paesi, come quella fatta presso di noi dal 1841 in poi, non lasciano alcun dubbio sulla utilità d'una Cassa di depositi e prestiti. Coloro fra i membri di questa Camera che fanno pure parte dei Consigli divisionali, provinciali e comunali, conoscono quanta utilità ne derivi; essi sanno che senza l'esistenza di questa Cassa molti capitali ri-

marrebbero infruttiferi, e non si potrebbe intraprendere opere di cui si sente il bisogno. Io approvo pertanto sul complesso il progetto di legge che esaminiamo, mercè del quale si dà alla istituzione della Cassa di depositi e prestiti un ordinamento più conforme al regime costituzionale.

Avrei solamente qualche lieve appunto a fare al medesimo. Osserverò fra le altre cose che vi si parla di somme provenienti dalle provincie.

Ora, secondo l'attuale regolamento, le provincie più non esistono in modo finanziario, non avendo più esse bilanci propri, giacchè i bilanci provinciali sono stati fusi nei bilanci divisionali.

TORELLI. Domando la parola.

MICHELINI. Del resto questa designazione di somme provinciali, ancorchè non esistessero, non nuoce all'economia della legge. Farò ancora due altre osservazioni, l'effetto delle quali non sarà di rimandare il progetto di legge al Senato. Questa legge è divisa in capi: io ci vedo il capo secondo ed il capo terzo e non vedo il capo primo; crederei pertanto che prima dell'articolo secondo si dovrebbe apporre il capo primo, da intitolarsi *Del deposito*, chè appunto del deposito si tratta negli articoli successivi. Un'altra osservazione è relativa all'articolo 30. Quest'articolo è posto sotto il capo intitolato *Disposizioni transitorie*; ma l'articolo 30 non contiene disposizioni di tale natura. Diconsi disposizioni transitorie quelle che sono necessarie per attuare la legge, ora l'articolo 30 contiene disposizioni che dovranno essere messe in esecuzione in modo costante dopo attuata la legge, ed ogniqualvolta occorrerà il caso, quindi crederei che meglio si provvederebbe alla buona economia della legge collocando quest'articolo 30 dopo l'articolo 5 al quale si riferisce.

Io credo che questi due cambiamenti siccome non mutano intrinsecamente le disposizioni degli articoli, così si possano nella legge introdurre senza che sia necessario che la legge sia rimandata al Senato.

TORELLI. Quantunque le osservazioni dell'onorevole deputato Michelini siano piuttosto di forma che di sostanza, tuttavia, come membro della Commissione, mi farò a rispondere. Per quanto riguarda alla prima, cioè all'intitolazione, ossia alla mancanza di un capo primo, essendovi il capo secondo e terzo, mi pare piuttosto sia una svista dello stampatore che altro, poichè realmente nel primo progetto presentato dal ministro delle finanze al Senato il 2 maggio del 1850 vi era, e vi stava scritto e stampato, CAPO I, *Dei depositi*. Questo non è che una disposizione di forma, e non credo che possa far mandare la legge al Senato.

Quanto alla seconda osservazione, quella cioè che si parla di fondi comunali e provinciali, mentre le provincie non hanno un bilancio apposito, io farò osservare che quantunque non abbiano bilanci appositi, hanno tuttavia dei redditi speciali. E questo viene asserito da deputati che furono intendenti delle provincie. Ad ogni modo, quantunque non vi fossero redditi speciali, è detto dalla legge, che la Cassa dei prestiti può fare delle somministrazioni alle provincie; dunque per lo meno vi possono essere anche delle spese provinciali; e quindi la necessità di tener aperto un conto anche colle provincie. Quanto poi all'altra osservazione del capo III, quantunque si potesse differire a quando saremo a quel capo di rispondere, osserverò tuttavia che questo non è che una modificazione, che tanto potrebbe stare dopo l'articolo 4 che dopo l'articolo 30. Tuttavia faccio osservare che all'articolo 4 si dava solo l'autorità alla Cassa di ricevere le somme degli stabilimenti non compresi negli articoli precedenti, poi all'articolo 5 era detto che queste somme non portano inte-